

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 luglio 2001.**

Armosino, Baccini, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MASSIDDA: « Interventi per lo sviluppo delle isole minori » (285) *Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MASSIDDA: « Modifica all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna concernente la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio » (293) *Parere della VIII Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CONTENTO: « Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di

rilascio e rinnovo dei passaporti » (477) *Parere delle Commissioni II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

II Commissione (Giustizia):

BONO: « Disposizioni concernenti la tutela dei soggetti sottoposti a condizionamenti della psiche o della personalità che ne riducono la capacità di autodeterminazione » (486) *Parere delle Commissioni I e XII;*

BONO: « Modifica dell'articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abusivo di una professione » (487) *Parere della I Commissione;*

VI Commissione (Finanze):

ARACU ed altri: « Nuovo modello di finanziamento dello sport italiano » (180) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

CONTENTO: « Modifica all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di qualifica di ente non commerciale » (478) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

CONTENTO: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per iniziative di rilevanza sociale » (482) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

GRIGNAFFINI ed altri: « Disciplina delle attività musicali » (1184) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

CIMA: « Delega al Governo per la riqualificazione, il risanamento e la valorizzazione di Bussana Vecchia » (191) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SOSPURI: « Disposizioni per l'utilizzazione di materiali contenenti amianto, sottoposti a trattamenti di vetrificazione, ceramizzazione o a modifica della matrice cristallina, come inerti per ripristini ambientali » (369) *Parere delle Commissioni I, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

SOSPURI: « Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante dall'uso del gasolio nel trasporto pubblico e privato » (371) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX.*

XI Commissione (Lavoro):

MASSIDDA: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 » (287) *Parere delle Commissioni I, V e IX.*

XII Commissione (Affari sociali):

VOLONTÈ ed altri: « Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogeneti-

ca » (420) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Norme in materia di erboristeria » (1005) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 18 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, la relazione, riferita all'anno 2000, sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (doc. CLVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 20 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, la deliberazione del 12 luglio 2001 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione per l'anno 2000, sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma per l'edilizia residenziale (doc. XLVII-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 20 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito con modificazione dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, e dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, la relazione — relativa al primo semestre del 2001 — sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sulla efficacia degli interventi effettuati a sostegno delle Forze di polizia albanesi (doc. LI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) e alla IV Commissione (Difesa).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di reggenza dell'ufficio centrale del bilancio, nell'ambito del Ministero delle finanze, al dottor Vitaliano VALLETTA.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per le politiche di mercato, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali al dottor Giuseppe AMBROSIO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 luglio 2001, a pagina 7, prima colonna, trentatreesima riga: le parole « 3 febbraio 2001, n. 29 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001, n. 165, ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 255, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO
AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001-2002 (1175)**

(A.C. 1175 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente gra-

duatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *a2)* e *b)*, confluiscono in un unico scaglione.

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono gra-

duati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al Regolamento.

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001-2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti, conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001-2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

ART. 2.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di cui all'arti-

colo 1, comma 1, lettera *b*), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

3. L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

ART. 3.

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

ART. 4.

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1175 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: « graduatorie di base » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie permanenti »; e le parole: « hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità: » sono sostituite dalle seguenti: « hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: »;

al comma 2, le parole: « di seguito Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato "regolamento" »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza

dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi »;

al comma 3, le parole: « annessa quale allegato A al Regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'allegato A annesso al regolamento »;

al comma 5, le parole: « fino a termine » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al termine ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento »; *dopo le parole:* « nelle scuole paritarie » *sono inserite le seguenti:* « di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, »; *ed è aggiunto in fine, il seguente periodo:* « Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

al comma 3, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo » *e le parole:* « come modificato » *sono sostituite dalle seguenti:* « come sostituito ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di diritto » *sono soppresse.*

All'articolo 4:

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina »;

al comma 2, dopo le parole: « supplenze brevi e saltuarie » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

(A.C. 1175 — Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, devono essere interpretate nel senso che risultano confermate le quattro fasce della graduatoria permanente di cui al decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000.

* **1. 1.** Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini, Ruzzante.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, devono essere interpretate nel senso che risultano confermate le quattro fasce della graduatoria permanente di cui al decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000.

* **1. 15.** Bellillo.

Sopprimere il comma 1.

** **1. 2.** Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini.

Sopprimere il comma 1.

** **1. 16.** Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) secondo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria permanente.

Conseguentemente, alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: secondo scaglione *con le seguenti:* terzo scaglione

* **1. 3.** Sasso, Cordoni, Capitelli, Grignaffini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) secondo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria permanente.

Conseguentemente, alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: secondo scaglione *con le seguenti:* terzo scaglione

* **1. 4.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7.

1. 5. Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 6.** Sasso, Capitelli, Cordoni, Grignaffini.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 17.** Bellillo.

Sopprimere il comma 3.

** **1. 7.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

Sopprimere il comma 3.

** **1. 18.** Bellillo.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 8.** Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 19.** Bellillo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 32
DEL GOVERNO

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami.

** **0. 1. 32. 1.** Cordoni, Sasso, Grignaffini, Ruzzante.

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami.

** **0. 1. 32. 2.** Bellillo.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno succes-

sivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

1. 32. Governo.

(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami,

**** 1. 9.** Cordoni, Sasso, Grignaffini, Ruzzante.

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli relativi alle nomine del concorso ordinario per titoli ed esami,

**** 1. 20.** Bellillo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutti i docenti con nomina giuridica, sia in quanto vincitori di concorso ordinario sia in quanto nominati in base alla graduatoria permanente ai sensi del presente comma, qualora non risultino nominati a livello di istituto, sono assunti dalla data della nomina sino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine gli uffici territoriali competenti predispongono un apposito piano di utilizzazione.

*** 1. 10.** Cordoni, Sasso, Grignaffini, Ruzzante.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutti i docenti con nomina giuridica, sia in quanto vincitori di con-

corso ordinario sia in quanto nominati in base alla graduatoria permanente ai sensi del presente comma, qualora non risultino nominati a livello di istituto, sono assunti dalla data della nomina sino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine gli uffici territoriali competenti predispongono un apposito piano di utilizzazione.

*** 1. 21.** Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

**** 1. 11.** Sasso, Grignaffini, Cordoni, Capitelli.

Sopprimere il comma 5.

**** 1. 22.** Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

**** 1. 27.** Gambale, Del Bono, Volpini.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 12.** Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 23.** Bellillo.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 28.** Gambale, Del Bono, Volpini.

Al comma 6, sostituire le parole da: i dirigenti scolastici fino alla fine del comma con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine

come « polo » può essere delegata la competenza ad effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale, anche qualora non risulti definitiva la graduatoria della terza fascia. In tal caso le nomine dovranno essere adattate sulla base delle risultanze della graduatoria permanente definitiva.

**** 1. 13.** Grignaffini, Sasso, Cordoni.

Al comma 6, sostituire le parole da: i dirigenti scolastici fino alla fine del comma con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza ad effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale, anche qualora non risulti definitiva la graduatoria della terza fascia. In tal caso le nomine dovranno essere adattate sulla base delle risultanze della graduatoria permanente definitiva.

**** 1. 24.** Bellillo.

Al comma 6, sostituire le parole da: i dirigenti scolastici fino alla fine del comma con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza ad effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale, anche qualora non risulti definitiva la graduatoria della terza fascia. In tal caso le nomine dovranno essere adattate sulla base delle risultanze della graduatoria permanente definitiva.

**** 1. 29.** Gambale, Del Bono, Volpini.

Al comma 6, sostituire le parole: in subordine alle graduatorie di istituto con

le seguenti: , in caso di esaurimento, alle graduatorie di istituto nel rigoroso rispetto delle posizioni in graduatoria.

*** 1. 25.** Bellillo.

Al comma 6, sostituire le parole: in subordine alle graduatorie di istituto con *le seguenti:* , in caso di esaurimento, alle graduatorie di istituto nel rigoroso rispetto delle posizioni in graduatoria.

*** 1. 30.** Gambale, Del Bono, Volpini.

Sopprimere il comma 7.

**** 1. 14.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

Sopprimere il comma 7.

**** 1. 26.** Bellillo.

Aggiungere la seguente rubrica: Norme di interpretazione autentica.

1. 31. Governo.

(Approvato)

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

*** 2. 2.** Sasso, Cordoni, Grignaffini.

Sopprimerlo.

*** 2. 6.** Bellillo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 3. Sasso, Cordoni, Grignaffini.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 4.** Sasso, Cordoni, Grignaffini.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 7.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: iscrizione in graduatoria con le seguenti: servizio prestato nelle scuole statali.

** **2. 5.** Cordoni, Sasso, Grignaffini, Capitelli.

Al comma 3, sostituire le parole: iscrizione in graduatoria con le seguenti: servizio prestato nelle scuole statali.

** **2. 8.** Bellillo.

Aggiungere la seguente rubrica: Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente.

2. 9. Governo.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , secondo i parametri fino alla fine del comma con le seguenti: in base alle esigenze connesse all'aumento della popolazione scolastica e all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

* **3. 1.** Sasso, Cordoni, Grignaffini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , secondo i parametri fino alla fine del comma con le seguenti: in base alle esigenze connesse all'aumento della popolazione scolastica e all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

* **3. 10.** Bellillo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , secondo i parametri fino alla fine del comma con le seguenti: in base alle esigenze connesse all'aumento della popolazione scolastica e all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

* **3. 19.** Gambale, Volpini, Del Bono.

Sopprimere il comma 2.

** **3. 2.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.

** **3. 11.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 15 luglio.

* **3. 3.** Cordoni, Capitelli, Grignaffini, Sasso.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 15 luglio.

* **3. 12.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 14 luglio.

** **3. 4.** Grignaffini, Cordoni, Capitelli, Sasso.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 14 luglio.

** **3. 13.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 13 luglio.

* **3. 5.** Cordoni, Capitelli, Grignaffini, Sasso.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 13 luglio.

* **3. 14.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 12 luglio.

** **3. 6.** Sasso, Capitelli, Cordoni, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 12 luglio.

** **3. 15.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 8 luglio.

* **3. 7.** Cordoni, Sasso, Grignaffini, Capitelli.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 8 luglio.

* **3. 16.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 11 luglio.

** **3. 8.** Capitelli, Cordoni, Sasso, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 11 luglio.

** **3. 17.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 9 luglio.

* **3. 9.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 luglio con le seguenti: 9 luglio.

* **3. 18.** Bellillo.

Aggiungere la seguente rubrica: Formazione delle classi.

3. 20. Governo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: stesso termine inserire le seguenti: del 31 luglio.

4. 26. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutti i docenti con nomina giuridica, sia in quanto vincitori di concorso ordinario sia in quanto nominati in base alla graduatoria permanente ai sensi del presente comma, qualora non risultino nominati a livello di istituto, sono assunti dalla data della nomina sino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine gli uffici territoriali competenti predispongono un apposito piano di utilizzazione.

4. 1. Sasso, Grignaffini, Cordoni.

Sopprimere il comma 2.

* **4. 2.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.

* **4. 3.** Cordoni, Sasso, Grignaffini, Capitelli.

Sopprimere il comma 2.

* **4. 14.** Bellillo.

Sopprimere il comma 2.

* **4. 24.** Gambale, Del Bono, Volpini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

** **4. 4.** Cordoni, Sasso, Grignaffini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

** **4. 15.** Bellillo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

** **4. 25.** Gambale, Del Bono, Volpini.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio.

* **4. 5.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio.

* **4. 16.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio.

** **4. 6.** Grignaffini, Cordoni, Sasso.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio.

** **4. 17.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio.

* **4. 7.** Cordoni, Sasso, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio.

* **4. 18.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio.

** **4. 8.** Grignaffini, Sasso, Cordoni.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio.

** **4. 19.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio.

* **4. 9.** Sasso, Grignaffini, Cordoni.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio.

* **4. 20.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 28 luglio.

**** 4. 10.** Cordoni, Grignaffini, Sasso.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 28 luglio.

**** 4. 21.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 29 luglio.

*** 4. 11.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 29 luglio.

*** 4. 22.** Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 30 luglio.

**** 4. 12.** Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio *con le seguenti:* 30 luglio.

**** 4. 23.** Bellillo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi tali termini in attesa delle operazioni di nomina da parte dei provveditori, i dirigenti scolastici provvedono a coprire i posti vacanti utilizzando le graduatorie di circolo e di istituti di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 103, ovvero, in caso della mancata compilazione di queste, utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto derivate dalle graduatorie permanenti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146.

4. 13. Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Aggiungere la seguente rubrica: Accelerazione di procedure.

4. 25. Governo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Alla sessione riservata di esami di abilitazione e idoneità istituita dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e indetta con ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, sono ammessi coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro il termine ultimo del 22 marzo 2001 di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata suddetta.

4. 03. Cordoni, Grignaffini, Capitelli, Sasso.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, in servizio come supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola.

*** 4. 01.** Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo in servizio come supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola.

*** 4. 06.** Gambale, Del Bono, Volpini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
4. 09 DEL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: Il disposto dell'articolo 4 *con le seguenti:* Il disposto dell'articolo 4, comma 1,.

0. 4. 09. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

0. 4. 09. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). 1. Il disposto dell'articolo 4, primo, secondo e quarto periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A. T. A.). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici.

4. 09. Governo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati.

* **4. 02.** Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve

interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati.

* **4. 05.** Gambale, Volpini, Del Bono.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. I ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali sono unificati nel « ruolo unico del personale educativo ».

2. Le distinte graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono unificate in un'unica graduatoria sulla base dei punteggi posseduti. Analogo provvedimento è attuato per le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami.

3. I soli posti di organico disponibili per effetto di attività convittuali notturne, maschili o femminili, sono conferiti sulla base di graduatorie distinte.

4. 04. Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, sono unificati nel ruolo e nella graduatoria unica del personale educativo compilata su base provinciale e regionale. Tutte le procedure, relative al personale educativo, per il reclutamento, la mobilità e la compilazione delle graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dei concorsi banditi per il personale educativo, sono effettuate attraverso graduatorie uniche. Le disposizioni dell'articolo 121 del de-

creto della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 incompatibili con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.

4. 07. Gambale, Del Bono, Volpini.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
4. 08 DEL GOVERNO

Al comma 2, dopo la parola: semiconvittuali siano aggiunte le seguenti: e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

0. 4. 08. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - (Personale educativo). 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446

del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo, rispettivamente maschile e femminile.

4. 08. Governo.

ART. 5.

Aggiungere la seguente rubrica: Norme finali.

5. 1. Governo.